

Codice DB1413

D.D. 18 luglio 2013, n. 1679

**R.D. 523/1904, D.P.G.R. 06.12.2004, n. 14/R. Autorizzazione idraulica n. 58/13 per realizzazione opere sul torrente Bogna e sul rio Pido' e, in sanatoria, per opere sul rio Pido', nell'ambito del progetto di manutenzione straordinaria e rifacimento parziale dell'impianto idroelettrico di Bognanco con derivazione dai rii Rasiga e Dagliano, nei Comuni di Bognanco e Domodossola (VB). Richiedente: ENEL Green Power SpA.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

1. di autorizzare in sanatoria, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, la Società ENEL Green Power S.p.A. con sede legale in Viale Regina Margherita n. 125 a Roma e unità locale in via Carale di Maserà n. 1 a Domodossola (VB), al mantenimento dei seguenti manufatti esistenti afferenti all'impianto idroelettrico di Bognanco con derivazione dai rii Rasiga e Dagliano, nei Comuni di Bognanco e Domodossola (VB):

- n. 1 attraversamento del rio Pidò con condotta forzata aerea;
  - n. 1 ponticello pedonale sul rio Pidò;
  - occupazione, pari a 10 mq, di alveo dismesso del rio Pidò con manufatto tecnico, in corrispondenza dell'uscita dalla galleria di derivazione;
- così come rappresentati e indicati nel progetto definitivo approvato dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola con Determinazione Dirigenziale del 5° Settore n. 768 del 03/04/2013;

2. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, la Società ENEL Green Power S.p.A. con sede legale in Viale Regina Margherita n. 125 a Roma e unità locale in via Carale di Maserà n. 1 a Domodossola (VB) alla realizzazione dei seguenti interventi e opere, nell'ambito del progetto di manutenzione straordinaria e rifacimento parziale dell'impianto idroelettrico di Bognanco con derivazione dai rii Rasiga e Dagliano, nei Comuni di Bognanco e Domodossola (VB):

- sostituzione della condotta forzata in corrispondenza dell'attraversamento del rio Pidò di cui al punto precedente;
- n. 1 attraversamento del torrente Bogna e n. 1 attraversamento del rio Pidò con teleferica Blondin per trasporto materiali;

nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nel progetto definitivo approvato dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola con Determinazione Dirigenziale del 5° Settore n. 768 del 03/04/2013, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere e gli interventi in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali approvati e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore, per quanto di competenza ai sensi del R.D. 523/1904;
- durante i lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;

- il committente dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione dei lavori il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente  
Giovanni Ercole